



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI
(WHISTLEBLOWING) E PER LA TUTELA
DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA
BASILICATA**

Approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 14 del 19 ottobre 2023



ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione delle segnalazioni di illeciti e la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico e/o l'integrità della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata (di seguito Camera di commercio) e di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

ARTICOLO 2

Segnalante

1. Ai sensi del presente Regolamento sono segnalanti le persone fisiche destinatarie di specifiche tutele da parte della legge che segnalano informazioni sulle violazioni (illeciti o irregolarità) acquisite nell'ambito della Camera di commercio, di cui sono venuti a conoscenza in occasione o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa e/o in virtù del ruolo rivestito presso la Camera di commercio; pertanto:
 - i dipendenti camerali (anche in periodo di prova);
 - i collaboratori ed i consulenti aventi qualsiasi tipologia di contratto o incarico con la Camera di commercio;
 - i lavoratori ed i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Camera di Commercio;
 - i dipendenti dell'Azienda Speciale ASSET Basilicata;
 - i volontari/tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
 - le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
 - le persone che segnalano informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato con la Camera di commercio;
 - le persone il cui rapporto di lavoro con la Camera di commercio non è ancora iniziato, nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali.
2. Le tutele disposte in favore del segnalante si applicano anche:
 - alle persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno della Camera di commercio (facilitatori);
 - alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;



- ai colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

ARTICOLO 3

Segnalazione

1. Sono oggetto di segnalazione le informazioni fornite dai soggetti elencati all'art. 2 comma 1, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, lesive dell'interesse pubblico e/o dell'integrità della Camera di commercio. Non rientrano, pertanto, in tale ambito le segnalazioni fatte nell'interesse del segnalante, quali:
 - rimostranze personali del segnalante verso la Camera di commercio;
 - rivendicazioni del segnalante attinenti al proprio rapporto di lavoro o di collaborazione;
 - rivendicazioni del segnalante attinenti ai rapporti del segnalante con i superiori gerarchici o i colleghi.
2. La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e fornire il maggior numero di elementi, conoscenza del segnalante, utili per procedere alle dovute verifiche e controlli, anche ai fini dell'individuazione degli autori della violazione, anche presunta.
3. La segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - generalità del segnalante;
 - chiara e quanto più possibile completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
 - generalità dell'autore dei fatti, se conosciute;
 - eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti;
 - eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
 - ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
4. Le segnalazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 tramite il canale interno gestito dalla Camera di commercio, secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento.



5. Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante (segnalazioni anonime) ricevute dalla Camera di commercio tramite il canale interno, sono trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie nel caso in cui siano opportunamente circostanziate e pertanto in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

ARTICOLO 4

Canali di segnalazione interna

1. La Camera di commercio ha istituito un canale di segnalazione interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni, garantendo la tutela della riservatezza in ogni fase del processo di segnalazione.
2. La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (di seguito RPCT) che si avvale dei dipendenti assegnati all'ufficio "Supporto agli Organi e Compliance normativa", soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il RPCT.
3. I soggetti di cui all'art.2 comma 1 che intendono effettuare una segnalazione interna in forma scritta, utilizzano la piattaforma informatica <https://basilicatacamcom.whistleblowing.it/#/> raggiungibile dalla sezione "segnalazione di condotte illecite - whistleblower" del sito web camerale accedendo alla piattaforma. Il segnalante effettua la segnalazione compilando il relativo questionario.
4. La segnalazione è ricevuta dal RPCT, con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio).
5. Entro sette giorni dalla ricezione viene rilasciato alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione.
6. I dati identificativi del segnalante sono custoditi in forma crittografata e sono accessibili solamente al RPCT e, qualora ritenuto da quest'ultimo, ai dipendenti assegnati all'ufficio "Supporto agli Organi e Compliance normativa".
7. Il RPCT accede alla propria area riservata e alle informazioni di dettaglio delle varie segnalazioni ricevute. La piattaforma permette il dialogo tra il segnalante e il RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti. La segnalazione può essere effettuata da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone).
8. È riconosciuta la facoltà dei soggetti, di cui all'art. 2 comma 1, di effettuare la segnalazione oralmente nel corso di un incontro con il RPCT, eventualmente assistito dai dipendenti assegnati all'ufficio "Supporto agli Organi e Compliance normativa". In tal caso, previo consenso del segnalante, la segnalazione sarà documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante la redazione di un verbale. In tale ultimo caso, il segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.



9. Resta ferma la possibilità del segnalante di utilizzare i seguenti ulteriori canali, in conformità e nelle ipotesi espressamente previste dalla vigente:
- canale esterno gestito dall'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>)
 - denuncia all'autorità giudiziaria;
 - divulgazione pubblica

ARTICOLO 5

Gestione delle segnalazioni interne

1. Tutte le segnalazioni ricevute sono valutate attentamente e trattate in modo imparziale ed equo dal RPCT.
2. La gestione delle segnalazioni è articolata nelle seguenti fasi procedurali:
 - valutazione preliminare: il RPCT svolge in via preliminare la valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione, per poter accordare al segnalante le tutele previste;
 - istruttoria interna: accertata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. Se indispensabile, il RPCT richiede, tramite il canale dedicato nella piattaforma informatica o di persona, chiarimenti al segnalante e ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele, a garanzia della riservatezza del segnalante e del segnalato. Ove necessario, il RPCT può anche acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. Il RPCT, inoltre, fornisce informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria;
 - esito del procedimento: il RPCT conclude la propria istruttoria entro 30 giorni dalla data di avvio della stessa e l'esito del procedimento è comunicato al segnalante.

Nel caso di manifesta infondatezza, il RPCT dispone l'archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione.

Nel caso di non manifesta infondatezza dei fatti segnalati, il RPCT redige una relazione delle risultanze dell'attività istruttoria circa le attività svolte e delle azioni e misure conseguenti da porre in essere in base ai risultati emersi. Tali azioni possono includere sanzioni disciplinari, revisione delle procedure interne o segnalazioni alle autorità competenti. Il segnalante è informato in modo appropriato riguardo all'esito dell'indagine, nel rispetto delle normative sulla privacy.



3. I dati e i documenti oggetto della segnalazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

ARTICOLO 6

Riservatezza e protezione

1. La Camera di commercio tratta i dati personali acquisiti in conformità alla normativa vigente.
2. I canali interni garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, che si estende anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante, della persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno della Camera di commercio (facilitatore), della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione.
3. I dati personali raccolti sono utilizzati esclusivamente per scopi legati alla gestione delle segnalazioni.
4. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e s.m.i. e all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013 es.m.i.
5. L'identità del segnalante sarà mantenuta confidenziale e non sarà rivelata, a meno che non sia richiesto dalla legge o da un'autorità competente.
6. Sono disciplinarmente sanzionate le ritorsioni, le ipotesi in cui la segnalazione sia stata ostacolata o sia stato tentato di ostacolarla, la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 8 che precede, la mancanza di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute, le segnalazioni manifestamente opportunistiche effettuate al solo scopo di diffamare e/o calunniare il denunciato o altri soggetti.

ARTICOLO 7

Formazione e informazione

1. La Camera di commercio fornisce formazione periodica ai dipendenti sulla procedura di segnalazione di illeciti e sull'importanza dell'integrità e della trasparenza.
2. I dipendenti e gli interessati sono informati dell'adozione del presente Regolamento e dei canali di segnalazione disponibili tramite il sito istituzionale della Camera di commercio della Basilicata.



ARTICOLO 8

Revisione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è soggetto a revisione al fine di assicurare la sua efficacia e la conformità alle normative in vigore.
2. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono comunicate a tutti i dipendenti e agli interessati tramite il sito istituzionale della Camera di commercio della Basilicata.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo provvedimento deliberativo di approvazione sul sito istituzionale della Camera di commercio della Basilicata.

ARTICOLO 10

Rinvio

1. Il presente Regolamento è adottato nel rispetto e in applicazione della vigente normativa di riferimento in materia di segnalazioni di illeciti, nonché delle indicazioni rese dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), cui si rinvia per quanto non espressamente disciplinato.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo provvedimento deliberativo di approvazione sul sito istituzionale Internet della Camera di Commercio della Basilicata alla URL: <https://www.basilicata.camcom.it/> sezione Albo on line.